

V COMMISSIONE

“SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO”

RISOLUZIONE 25.05.2021, N. 44

“Risoluzione in merito all’adozione di un nuovo protocollo per la cura e l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da sars cov 2”**CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO**

V COMMISSIONE

“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2021

Presidente: Mario Quagliari

Consigliere Segretario: Simone A. Angelosante

	ASS.		ASS.
Angelosante A. Simone		Pepe Dino	
Blasioli Antonio		Pietrucci Pierpaolo	
Cardinali Simona		Quagliari Mario	
Cipolletti Marco		Santangelo Roberto	
Di Benedetto Americo		Scoccia Marianna	
Febbo Mauro		Smargiassi Pietro	
La Porta Antonietta		Stella Barbara	
Mariani Sandro		Taglieri Sclocchi Francesco	
Montepara Fabrizio			

RISOLUZIONE N. 44/Quinta Commissione

OGGETTO: “Risoluzione in merito all’adozione di un nuovo protocollo per la cura e l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da sars cov 2”

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 44 del 13 04 2021 a firma del Cons. Cipolletti recante: “Risoluzione in merito all’adozione di un nuovo protocollo per la cura e l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da sars cov 2”;

Udita l’illustrazione del proponente;

Visto l’art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

a maggioranza dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i consiglieri: Quaglieri, Angelosante, Cardinali, La Porta, Montepara, Febbo, Santangelo, Stella, Cipolletti, Di Benedetto, Pepe e Blasioli.

Si è astenuto il Consigliere: Scoccia

Ha votato contro il Consigliere: Taglieri

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato l’art. 32 della Costituzione;

Considerato lo Statuto della Regione Abruzzo;

Considerate la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; e il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

Considerata la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Considerato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, inerente la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate, a valere sull'intero territorio nazionale, fino al 13 aprile 2020;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato il Decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020”;

Considerati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure “urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020, che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

Considerati il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; il DPCM 7 settembre 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Considerati altresì il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerati il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Considerato il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020" convertito con L. n. 159 del 27 novembre 2020;

Considerati il DPCM del 3 novembre 2020 con oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Considerati il DPCM 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Considerato il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerati il DPCM del 14 gennaio 2021. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».";

Considerato il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato il Decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerati il DPCM del 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato il Decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato il Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Considerato il Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Considerata la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing";

Considerate le Ordinanze del Ministero della Salute del 09 gennaio 2021, del 12, 13, 14 febbraio 2021 e del 5 marzo 2021 recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 11 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. del 13 marzo 2020 avente ad oggetto "Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 11 del 20/03/2020 avente ad

oggetto "Emergenza COVID-19 -Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 22 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 03 aprile 2020 avente oggetto "Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 08 aprile 2020 avente ad oggetto "Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID-19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 dell'8 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie della Regione Abruzzo";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 -Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 20 aprile 2020 avente oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Prestazione di attività ambulatoriali";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 03 maggio 2020 avente oggetto "Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 15 maggio 2020 avente oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 89 del 25 settembre 2020 "Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione ordinanza n.53 del 3 maggio 2020";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N.95 del 30 ottobre 2020 "Gestione dell'emergenza COVID -19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere regionali in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 02 novembre 2020 oggetto "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni inerenti le prestazioni sanitarie di ricovero differibili";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N.100 DEL 09 novembre 2020 "Gestione dell'emergenza COVID -19. Integrazione Ordinanza n.95/2020.";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 105 DEL 25 novembre 2020 oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 -art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati "e OPGR n. 90/2020";

Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N.107 dell'11 dicembre 2020 avente oggetto: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.-Modifiche ed integrazioni all' O.P.G.R n. 38 del 16/04/2020;

Tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 7865 del 25 marzo 2020 “linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza Covid-19”;

Tenuto conto delle linee guide AIFA del 10/12/2020 “principi di gestione dei casi covid-19 nel setting domiciliare”;

Tenuto conto della Circolare del Ministero della Salute del 30 novembre 2020 avente ad oggetto “gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2”;

Tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 09070 dell’11 dicembre 2020 in riforma dell’ordinanza n. 7069 del 16 novembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, che sospende l’efficacia della nota del 22 luglio 2020 di AIFA;

Tenuto conto della sentenza del TAR Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione terza n. 01557 del 4 marzo 2021 per l’annullamento della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante principi di gestione dei casi covid 19 nel setting domiciliare nella parte in cui nei primi giorni di malattia da sars covid 19 prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid 19;

Ritenuto che l’evoluzione della diffusione della pandemia da covid-19 impone, allo stato attuale, una maggiore e più approfondita riflessione sulle strategie da adottare;

Ritenuto che è necessario modificare l’attuale paradigma assistenziale, incentrato su una prospettiva specialistica e ospedale-centrica, verso un approccio territoriale ovvero sull’implementazione di protocolli di cura domiciliare nella gestione della patologia da sars cov 2, individuando i criteri di una presa in carico domiciliare dei pazienti e superando completamente l’approccio di “vigile attesa” e uso di paracetamolo al fine di rafforzare la medicina generale e territoriale e far in modo che i medici di “famiglia” agiscano sul territorio per assistere i pazienti a domicilio attraverso un approccio multidisciplinare e terapie personalizzate;

Ritenuto che è essenziale una presa in carico dei pazienti sars cov-2 a domicilio con un intervento tempestivo, sia diagnostico che terapeutico da effettuare in sinergia e cooperazione tra USCA, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, cui deve seguire un monitoraggio clinico per tutta la durata del decorso della malattia;

per tutto quanto sopra premesso e considerato

IMPEGNA

il Presidente della Regione Abruzzo e la Giunta Regionale a:

- modificare ed integrare l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 3 maggio 2020 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 25 settembre 2020 al fine di adottare una più efficace strategia di intervento domiciliare per i pazienti positivi al sars cov 2 recependo le ultime evidenze medico-scientifiche e terapeutiche;
- potenziare le USCA (unità speciali di continuità assistenziale) con maggiore personale e a coinvolgere i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per interventi domiciliari presso le abitazioni dei pazienti affetti da covid 19;
- fornire ai medici di medicina generale e alle USCA e ai pediatri di libera scelta un vademecum terapeutico per i pazienti con covid 19, sia per i casi confermati che per i casi sospetti, qualora non sia possibile una rapida effettuazione di diagnosi virologica o valutazione in ambito ospedaliero;
- valutare l’inizio precoce di una terapia farmacologica antivirale e il monitoraggio clinico a domicilio, ponendo comunque attenzione alla complessità del quadro clinico e alla possibile evoluzione della patologia generalmente osservabile dall’inizio dei sintomi.

F.to

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Simone A. Angelosante



F.to

IL PRESIDENTE

Mario Quagliari

